



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. ●/2013 C.P.

Il Giudice Delegato, dott.ssa Monica Attanasio,

sull'istanza con la quale Gruppo A. B. chiede che siano forniti chiarimenti in ordine all'applicabilità nei suoi confronti degli artt. 186 bis l. fall. e 110 del nuovo Codice degli Appalti, ovvero, in alternativa, ove tale normativa sia ritenuta applicabile, che Gruppo A. B., sentita l'Anac, sia autorizzata alla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavoro, fornitura e servizi, ad essere affidataria di subappalti, ed a proseguire i contratti pubblici già stipulati;

ritenuto che l'istanza, inammissibile quanto alla prima richiesta, atteso che all'autorità giudiziaria ordinaria è estranea una funzione meramente consultiva, sia invece ammissibile per la seconda;

considerato che alle procedure il cui bando di gara o avviso sia pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 – com'è il caso della gara bandita dal Comune di Vicenza, cui Gruppo A. B. ha dichiarato di voler partecipare – si applica, ai sensi dell'art. 216, comma 1°, del decreto, la disciplina dettata dall'art. 110, la quale, peraltro, non è incompatibile con il sistema di attestazioni suppletive previsto dai commi 3° e 5° dell'art. 186 bis l. fall.;

che proprio il disposto dell'art. 110, nel subordinare la prosecuzione dei contratti pubblici da parte dell'impresa in concordato con continuità aziendale, ovvero la sua partecipazione a gare pubbliche, ad un'autorizzazione del giudice delegato, contribuisce a chiarire l'ambito temporale di applicabilità di tale normativa;

che, infatti, il regime di spossessamento attenuato dell'imprenditore, soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale ed all'autorizzazione del giudice delegato ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione, è previsto "durante la procedura di concordato" (v. art. 167), e, quindi, soltanto fino all'omologazione (o, al più, fino al passaggio in giudicato del relativo decreto); che, con il decreto di omologa, "la procedura di concordato preventivo si chiude" (v. art. 181), e, nella fase dell'esecuzione, residuano in capo al giudice delegato esclusivamente funzioni di vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del concordato (v. art. 185);

che in questo senso si è del resto già espressa l'Anac con determinazione del 23 aprile 2014, laddove ha precisato che la cessazione della causa ostantiva prevista dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/20006 coincide "con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 L.F.";

che va dunque dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ex art. 110 del nuovo Codice degli Appalti

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza intesa ad ottenere chiarimenti in ordine all'applicabilità degli artt. 110 D.lgs. n. 50/2016.

Dichiara inoltre il non luogo a provvedere sull'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ex art. 110 del nuovo Codice degli Appalti

Trento, 1/06/2016

Il Giudice Delegato
Dr. Monica Attanasio